



0544

COMUNE DI MONTEVIALE  
Provincia di Vicenza  
Affisso il: ~~30 AGO. 2000~~  
Defisso il: ~~21 SET. 2000~~  
Monteviale, *[Signature]*  
IL MESSAGGIO COMUNALE

COMUNE DI MONTEVIALE  
Provincia di Vicenza

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

### **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della palestra comunale e dei locali adiacenti.
2. La palestra sita in piazzetta Domenico Baruffato, 1, di proprietà comunale, ha lo scopo anche di offrire l'opportunità di praticare lo sport a livello ricreativo e/o agonistico, a tutti i livelli essendo esso strumento di formazione fisica e morale.
3. L'uso della palestra e dei locali adiacenti viene concesso a titolo precario e revocabile alle condizioni indicate nei seguenti articoli, a coloro che ne facciano richiesta, ed in particolare a gruppi e società sportive.

### **Art. 2 - Modalità di gestione**

1. L'impianto è gestito direttamente dal Comune.
2. Le Società, Enti, Associazioni, Gruppi, privati cittadini che intendono usufruire della palestra devono presentare domanda entro il 15 agosto di ogni anno, specificando nella richiesta:
  - la propria denominazione e ragione sociale;
  - l'attività sportiva che intende svolgere e la tipologia di utenza a cui è rivolta;
  - l'indicazione dei giorni e degli orari per i quali si chiede l'utilizzo;
  - calendario degli incontri da svolgersi nella struttura, in caso di svolgimento di campionati;
  - l'indicazione di eventuale accesso al pubblico e le relative modalità, regolamentazione e custodia;
  - l'indicazione del Legale rappresentante che si assume la responsabilità della concessione.
  - di aver stipulato e/o stipulare polizza assicurativa infortuni in favore dei partecipanti alle attività
3. Deve inoltre produrre autocertificazione sul numero degli iscritti residenti nel Comune di Monteviale, indicando distinguendo iscritti minorenni da iscritti maggiorenni
4. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione comunale ad operare le scelte di priorità, a propria discrezione;
5. Le richieste pervenute oltre i termini sopra indicati potranno essere considerate solamente in funzione degli spazi eventualmente ancora disponibili;
6. Le concessioni stagionali ottenute non rappresentano alcun diritto acquisito, né vincolo di prelazione per le stagioni successive.
7. I concessionari inadempienti nei pagamenti, non potranno essere assegnatari di ulteriori concessioni, ciò fin tanto che i debiti non risultino saldati;
8. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di negare e/o revocare concessioni a gruppi e/o associazioni che si siano rivelati inadempienti agli obblighi regolamentari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo della palestra per necessità proprie, a prescindere dalle concessioni esistenti.

### **Art. 3 - Uso dell'impianto**

1. Gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari fissati per l'attività specifica, in base ai quali è stata rilasciata la l'autorizzazione. Ogni variazione, anche se temporanea e contingente, dovrà essere tempestivamente comunicata ed autorizzata dall'Ufficio comunale competente.
2. L'uso dell'impianto consente anche l'utilizzo delle attrezzature fisse e mobili esistenti.

3. E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione o concessione. Il locale assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri e permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
4. E' consentito svolgere attività sportive, utilizzare le attrezzature fisse e mobili esistenti in palestra, in presenza e sotto la personale responsabilità del dirigente accompagnatore o allenatore.
5. Il Comune, nell'autorizzazione all'utilizzo della palestra comunale, resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse dagli utenti.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'utente**

1. Il contegno durante la permanenza in palestra e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza e decoro. I soggetti autorizzati all'uso della palestra sono responsabili, durante la fascia oraria concessa, del buon utilizzo della struttura, della conservazione degli impianti in essa installati, dell'accesso alla struttura dei soli soggetti interessati allo svolgimento dell'attività per la quale si è presentato istanza.
2. E' fatto obbligo ai concessionari, al termine dell'attività svolta, di riporre e/o riordinare quotidianamente tutto il materiale utilizzato, ripristinando il decoro della struttura, assicurando la chiusura delle porte, delle luci e dell'acqua.
3. In relazione al tipo di pavimentazione della palestra è consentito l'accesso solo con abbigliamento non lesivo al fondo. L'eventuale spostamento di materiale ed attrezzature dovrà essere effettuato con la massima cura ed attenzione e con tutte le cautele utili ad evitare danni di qualsiasi genere.  
I danni arrecati dovranno prontamente essere riparati con la supervisione del tecnico comunale o risarciti, recuperando le somme avvalendosi della cauzione di cui all'art. 6, a totale copertura dei danni.  
Per danni cagionati di entità superiore alla cauzione, risponde in solido il Presidente o legale Rappresentante del Gruppo/Associazione.
4. I soggetti autorizzati saranno tenuti a dare immediata comunicazione al Comune nel caso di eventuali danni provocati alle attrezzature e/o alla struttura. Qualora si dovessero verificare episodi di danneggiamento il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale; per danni di entità superiore alla cauzione viene chiamato a rispondere il responsabile del gruppo o società che ha causato il danno; nel caso il danno cagionato all'impianto non sia imputabile a un gruppo o società specifica e/o non sia possibile individuarne la causa e risalire al responsabile, l'Amministrazione comunale si riserva di ripartire il rimborso fra tutte le società o gruppi che utilizzano la struttura.

#### **Art. 5 Divieti**

All'interno della palestra è vietato:

- usare calzature non idonee e indecorose, o comunque, lesive della pavimentazione interna;
- trascinare, spingere, lanciare materiali ed attrezzature, in particolare quelli ad impatto lesivo; ogni spostamento dovrà essere effettuato con la massima cura ed attenzione;
- qualsiasi attività che, nella sua esecuzione, possa arrecare danno alle strutture ed alle attrezzature;
- introdurre oggetti pericolosi
- l'uso improprio delle attrezzature

- fumare
  - installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere, anche di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
  - appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale, purchè in regola con il pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;
- è inoltre vietato:
- l'accesso ed il parcheggio all'interno dello spazio recintato
  - l'accesso locali scolastici adiacenti

L'inosservanza agli obblighi e ai divieti del presente articolo, comporta il pagamento di una sanzione a favore dell'Amministrazione comunale, di una somma da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

La determinazione, fatta dall'Amministrazione stessa, in relazione alla gravità dei fatti verificatesi, è insindacabile.

#### **At. 6 - Pulizia dei locali**

1. La completa ed accurata pulizia dei locali, compresi i servizi igienici, è a carico del concessionario in base agli accordi preventivamente stipulati con l'Amministrazione comunale.

E' fatto obbligo di assicurare quotidianamente, al termine di tutte le attività diurne e/o serali, il riordino dei locali, dei materiali e delle attrezzature a disposizione, la completa ed accurata pulizia di palestra e spogliatoi, inclusi i servizi igienici e i vani doccia, in funzione all'uso scolastico quotidiano a cui è destinata prioritariamente la struttura.

L'Amministrazione comunale può disporre accertamenti allo scopo; ogni omessa o insufficiente pulizie e/o mancato riordino comporta una sanzione a carico di tutti i concessionari di € 50,00.

#### **Art. 7 - Deposito cauzionale**

1. La concessione dell'uso della palestra è subordinata al versamento di una cauzione infruttifera di € 200,00 da versarsi in favore del Comune di Monteviale, presentando la relativa attestazione all'atto del ritiro delle chiavi;

#### **Art. 8 - Determinazione canoni**

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente i canoni di concessione, tenendo conto delle finalità che si intendono perseguire.

#### **Art. 9 - Modalità di pagamento**

1. Il calcolo del corrispettivo da pagare viene effettuato d'ufficio, sulla base delle ore di utilizzo richieste e per le quali viene rilasciata la concessione. Il concessionario è tenuto a pagarne il corrispettivo anche in caso di mancato utilizzo. Sono esentati dal pagamento unicamente i mancati utilizzi (verificabili), avvenuti per cause di forza maggiore non imputabili al concessionario o se comunicati entro 24 ore rispetto alla data di utilizzo

2. I pagamenti vengono effettuati in due rate, con riferimento al periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno di ogni anno e dovranno essere effettuati entro il 20° giorno dalla data di emissione dei conteggi.

Il mancato versamento entro i termini di cui sopra comporta il pagamento di mora pari al 10% del corrispettivo non versato.

#### **Art. 10 Scuole**

L'uso dell'impianto è riservato, con precedenza assoluta, all'attività scolastica.

Spetta all'Istituzione scolastica, per quanto di competenza, garantire e vigilare sul buon uso della struttura ed assicurare l'osservanza delle norme del presente regolamento, in particolare gli articoli 4 e 5;

Analogamente spetta all'Istituzione scolastica, per quanto di competenza, garantire e vigilare sul corretto e puntuale svolgimento delle operazioni di pulizia e riordino dei locali, dei materiali e delle attrezzature a disposizione.

#### **Art. 11 Uso occasionale**

L'uso della palestra comunale può essere concesso, a discrezione dell'Amministrazione comunale, anche per attività e/o eventi occasionali con finalità sociale, sportivo e culturale, a Società, Enti, Associazioni, Gruppi, privati cittadini che ne facciano richiesta, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso la quota di concessione giornaliera, stabilita dalla Giunta comunale, dovrà essere versata al momento del rilascio della concessione, unitamente al deposito cauzionale. Le somme pagate non sono rimborsabili, se non per mancato utilizzo dovuto a cause imputabili all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 12 Gratuità uso dell'impianto**

L'utilizzo della palestra per manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale e/o dall'Istituzione scolastica è concesso a titolo gratuito.

#### **Art. 13 - Revocabilità della concessione**

1. La concessione è precaria a tutti gli effetti. E' pertanto revocabile, previa diffida scritta, in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, qualora il concessionario non dovesse assolvere in tutto o in parte agli impegni assunti o qualora si verificano delle condizioni che non permettano l'utilizzo della struttura.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga il precedente, entra in vigore con il conseguimento della esecutività secondo le leggi e le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.